

ORDINE AVVOCATI RIMINI

Prot. 0002138/U - 1-8-2017

Estratto di delibera consigliare del 24.7.2017

OMISSIS

Eventuali comunicazioni del Presidente

Il Presidente illustra al Consiglio i fatti accaduti a due avvocati iscritti presso il Foro di Udine, ai danni dei quali era stata disposta dal G.I.P. territorialmente competente su richiesta del Pubblico Ministero , perquisizione domiciliare presso gli studi e le abitazioni in quanto sottoposti ad indagini per il reato di patrocinio infedele, in relazione alla attività difensiva svolta dagli stessi, e, segnatamente , per avere l'uno consigliato alla parte assistita di avvalersi della facoltà di non rispondere, l'altra per avere scambiato con il primo informazioni riguardanti la linea difensiva. Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, e fatti salvi eventuali diversi sviluppi investigativi allo stato non noti

Preso atto

della delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine e dell' intervento del Presidente del Consiglio Nazionale Forense Avv. Andrea Mascherin

Letta altresì

la delibera della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, documenti tutti convergenti sulla condivisione della gravità della iniziativa giudiziaria siccome descritta, che comporta significative ricadute sull'esercizio del diritto di difesa ;

preso atto

della ordinanza resa il 13.07.2017 dal Tribunale del Riesame investito del gravame proposto da entrambi i professionisti interessati, che disponeva l'annullamento dei provvedimenti di perquisizione e sequestro ritenendo non ravvisabile, nel caso di specie , il fumus del delitto di patrocinio infedele contestato

condivide

la preoccupazione per la gravissima compressione dell'esercizio del diritto di difesa e dei principi di libertà e indipendenza del difensore, laddove la condotta ritenuta penalmente rilevante riguarda facoltà espressamente previste dall'ordinamento processuale quale il " diritto al silenzio " della persona sottoposta ad indagini , o addirittura condotte espressione di precisi doveri deontologici quale quello relativo allo scambio di informazioni fra colleghi previsto dall'art. 46 del Codice Deontologico Forense, qualora non espressione di accordi di natura criminosa;

esprime preoccupazione

per la inopportuna ingerenza dell'organo della Pubblica Accusa sulla stessa strategia difensiva a fronte di una contestazione di reato proprio del patrocinatore, connotato dalla finalità di danno alla parte assistita, nonché per l'utilizzo dello strumento della perquisizione domiciliare esteso addirittura alle abitazioni dei professionisti, che appare francamente sproporzionato per la ricerca della prova di un reato in astratto commesso nell'esercizio della professione

auspica

che gli organismi titolari del dovere di vigilanza e della azione disciplinare si attivino svolgendo ogni più opportuna verifica in ordine alla presente vicenda giudiziaria, affinché sia garantito il rispetto delle prerogative della difesa quale principio cardine della giurisdizione.

Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente delibera a tutti gli iscritti all'albo del Foro di Rimini, a tutti gli Ordini di Italia, al Consiglio Nazionale Forense, alla Camera Penale di Udine, all'Unione delle Camere Penali Italiane, al Ministro della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura.

OMISSIS

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to avv. Giovanna Ollà

f.to avv. Andrea Mussoni

Per copia conforme

Rimini, 1 agosto 2017



IL SEGRETARIO

Avv. Andrea Mussoni